

Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 27/2004, art. 4)

Approvati con d.g.r. 8/675/2005
e successivamente modificati con d.g.r. 8/2024/2006 e 8/3002/2006
"Valore del soprassuolo" aggiornato con d.d.g. n° 16117/2007

SOMMARIO

1) Introduzione	3
1.1) Premessa.....	3
1.2) Principali riferimenti normativi.....	4
1.3) Definizione di "trasformazione del bosco" e casi particolari	4
1.4) Raccordo con la normativa in materia paesaggistica	5
1.5) Raccordo con la normativa in materia idrogeologica	5
1.6) Il ruolo dei Piani di Indirizzo Forestale	6
2) Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco	6
2.1) Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni.....	6
a) Conservazione della biodiversità	7
b) Stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi	7
c) Tutela del paesaggio.....	7
d) Azione frangivento e di igiene ambientale locale.....	7
e) Criteri provvisori locali.....	7
2.2) Procedure per il rilascio delle autorizzazioni.....	7
a) Competenze territoriali.....	7
b) Documentazione da presentare	8
c) Albo delle opportunità di compensazione	9
d) Istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione.....	9
e) Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali.....	10
f) Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle province.....	10
g) Casi particolari per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico.....	10
h) Competenze professionali	11
2.3) L'autorizzazione alla trasformazione del bosco.....	11
3) Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia per i boschi d'alto fusto in assenza di PIF	12
3.2) Trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF.....	12
4) Interventi compensativi in generale	12
4.1) Estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione	12
4.2) Coefficienti di boscosità	13
4.3) Tipologie di interventi compensativi permessi.....	13
a) Ubicazione degli interventi compensativi.....	14
b) Materiali vegetali	15
c) Disposizioni particolari per le attività selvicolturali	15
d) Disposizioni particolari per rimboschimenti ed imboschimenti	16
4.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità	17
a) Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico	17
b) Interventi di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale	17
c) Interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio	18
d) Interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina	18
4.5) Casi particolari di trasformazione.....	19
a) Sentieri, piste forestali e ciclabili	20
4.6) Trasformazioni temporanee del bosco	20
4.7) Soprassuoli residuali.....	21

5) I costi degli interventi compensativi.....	21
5.1) I rapporti di compensazione.....	21
5.2) La determinazione dei costi.....	22
a) Il "costo di compensazione" nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità.....	22
b) Il "costo di compensazione" nelle aree con elevato coefficiente di boscosità.....	22
c) Il costo del soprassuolo.....	22
d) Il costo del suolo.....	23
5.3) La monetizzazione dell'intervento compensativo.....	23
a) Disposizioni particolari per le aree con insufficiente coefficiente di boscosità	24
5.4) Le cauzioni	24
6) La trasformazione in assenza di PIF	25
6.1) Criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni in assenza di PIF	25
6.2) Determinazione del rapporto di compensazione.....	25
6.3) Disposizioni particolari per gli interventi elencati all'art. 4, comma 6, della l.r. 27/2004 e delle piste ciclabili	26
7) La trasformazione in presenza di PIF.....	26
7.1) Suddivisione dei boschi in "aree omogenee"	26
7.2) Modifica dei rapporti di compensazione, criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni ..	27
7.3) Individuazione degli interventi compensativi	27
7.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità	27
7.5) Determinazione del costo degli interventi compensativi	27
7.6) Verifica della compatibilità col PIF	28
8) Esecuzione, accertamento e manutenzione degli interventi compensativi	28
8.1) Esecuzione degli interventi compensativi e varianti.....	28
8.2) L'accertamento tecnico dell'avvenuta esecuzione degli interventi compensativi	28
8.3) Piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi	29
9) Norme transitorie e finali	29
9.1) Entrata in vigore e procedimenti in corso	29
9.2) Monitoraggio.....	29
9.3) Adeguamenti dei costi	30
Appendice n° 1 – calcolo del rapporto di compensazione	31
Stima del valore biologico del bosco	31
Calcolo del rapporto di compensazione partendo dal valore biologico del bosco	32
Appendice n° 2 – specie utilizzabili	33
Appendice n° 3 – esempi applicativi.....	35
Appendice n° 4 – monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate.....	37
Appendice n° 5 – monitoraggio degli interventi compensativi realizzati	38

1) Introduzione

1.1) Premessa

In questi ultimi decenni, il bosco ha assunto un'importanza sempre crescente e sono state approvate specifiche norme per la sua tutela. Nel 1923, il Regio Decreto 3267 ha istituito il "vincolo per scopi idrogeologici" a tutela dei boschi e dei terreni «che, per effetto di forme di utilizzazione possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque» e il "vincolo per altri scopi" a favore dei «boschi che, per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali» e dei boschi utili «per ragioni di difesa militare».

Nel 1939 la l. 1497 ha previsto l'apposizione del "vincolo paesaggistico" su bellezze naturali, su complessi di beni immobili con valore estetico e su bellezze panoramiche; vincolo applicato anche a terreni coperti da boschi. Nel 1985, con la l. 431 "Legge Galasso", il vincolo paesaggistico è stato esteso alla totalità dei boschi italiani, permettendo comunque l'esecuzione, senza autorizzazione paesaggistica, degli <interventi colturali o inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi >, disposizione che è stata causa di diversi contenziosi legati soprattutto al taglio a raso del bosco.

Nel 1976, in Lombardia la l.r. n° 8 ha sottoposto ad autorizzazione «qualsiasi attività che comunque comporti un mutamento di destinazione ossia trasformazione nell'uso dei boschi», creando di fatto una sorta di "vincolo forestale" che precede di 9 anni quello della Legge Galasso.

Nel 2001, il d.lgs. 227 ha precisato la natura degli interventi colturali ammissibili nei boschi senza autorizzazione paesaggistica e ha imposto l'obbligo dell'esecuzione di interventi compensativi per il cambio di destinazione d'uso del suolo boscato, denominato "trasformazione del bosco". Tale d.lgs. dispone che l'autorizzazione alla trasformazione del bosco possa essere autorizzata «in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale». Insomma, il "vincolo paesaggistico" deve tener conto non solo degli aspetti estetici del paesaggio, ma anche di quelli forestali, naturalistici, idrogeologici, igienici ed ambientali e ciò pone le premesse per un **procedimento unico** per l'autorizzazione al disboscamento.

Il d.lgs. 227/2001, riconoscendo al bosco questa molteplicità di funzioni, ha disposto che in caso di rilascio di autorizzazioni alla "trasformazione del bosco" sia necessario effettuare interventi di natura compensativa, a carico del destinatario dell'autorizzazione di trasformazione, consistenti in opere di rimboschimento, di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti, a scelta delle Regioni.

Con la d.g.r. 13900/2003, Regione Lombardia ha regolamentato l'obbligo di esecuzione di interventi compensativi a seguito della trasformazione del bosco, fornendo le prime norme applicative dell'art. 4 del d.lgs. 227/2001.

Gli obblighi imposti dal d.lgs. 227/2001 sono stati ripresi dalla recente l.r. 27/2004 e adattati alla realtà lombarda, dove il bosco nelle aree montane è abbondante, in espansione e soggetto ad abbandono colturale, mentre nelle aree di pianura e nei principali fondovalle è scarso e in lenta diminuzione.

L'art. 4 della l.r. 27/2004 dispone che la Giunta regionale emani specifici criteri volti a regolamentare sia i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, sia tempi, modalità e costi degli interventi compensativi che ne scaturiscono.

L'art. 80 della l.r. 12/2005, che sostituisce la l.r. 18/1997, affida alle sole province la funzione di rilasciare, in tutti i casi, l'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 (che sostituisce la l. 1497/1939 e la l. 431/1985).

Si noti che l'autorizzazione trattata dall'art. 4 della l.r. 27/2004 non è l'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e all'art. 80 della l.r. 12/2005, ma un'ulteriore autorizzazione "forestale", analoga a quella che era prevista dalla l.r. 8/1976.

La presente deliberazione intende pertanto dare applicazione a quanto previsto dall'art. 4 della l.r. 27/2004 e chiarire parallelamente i dubbi applicativi legati al precedente provvedimento del 2003. Ulteriore obiettivo, incrementare la qualità degli interventi compensativi e trasformarli in **opportunità di miglioramento ambientale** del territorio.

1.2) Principali riferimenti normativi

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1912 "Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti dei lavori di Sistemazione Idraulico Forestali";
- Regio Decreto 30 dicembre 1923 n° 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- D. lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", in particolare articolo 4;
- D. lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in particolare la parte terza "Beni paesaggistici", articoli 142, 146, 149 e 159;
- L.r. 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale", in particolare articoli 3, 4, 8, 9 e 11;
- L.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio", in particolare articolo 80;
- D.g.r. n° VI/6586 in data 19.12.1995 "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione"
- D.g.r. n° VII/29567 in data 01.07.1997 "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia"
- D.g.r. n° VII/48740 in data 29.02.2000 "Direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica"
- D.g.r. n° VII/2571 in data 11.11.2000 "Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica".
- D.g.r. n° VII/13899/2003 "Criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale"
- D.g.r. n° VII/13900/2003 "Criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4)", sostituita dalla presente deliberazione.

1.3) Definizione di "trasformazione del bosco" e casi particolari

L'art. 4, comma 1, della l.r. 27/2004 afferma che «si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale»

Pertanto, la trasformazione del bosco non è legata al taglio di alberi, quanto alla destinazione diversa da quella forestale dell'area soggetta ad intervento. La superficie oggetto di trasformazione, in altre parole, può essere costituita da una radura, assimilata a bosco ai sensi di legge, dove si trova semplicemente vegetazione arbustiva o erbacea oppure suolo forestale nudo. Appare evidente che il cambio di destinazione d'uso di una qualsiasi fattispecie considerata bosco è considerato "trasformazione", anche se non comporta taglio di alberi o arbusti, come il caso in cui in una radura si costruisse una villetta¹ o se una porzione del bosco fosse destinata a giardino.

Analogamente, non costituiscono "trasformazione del bosco" né il taglio a raso, né gli altri tagli di utilizzazione, né altri interventi di gestione selvicolturale quando condotti in osservanza delle norme forestali: art. 6 del d.lgs. 227/2001, art. 11 della l.r. 27/2004, r.r. 1/1993 e, in futuro, "Norme forestali regionali". Ovviamente, in taluni casi potrà essere prescritta la "rinnovazione artificiale" del bosco, mediante la messa a dimora di alberelli o arbusti, ma ciò non deve essere confuso con un rimboschimento compensativo.

Si ricorda che l'art. 149, c. 2, lettere b) e c) del d.lgs. 42/2004 dispone che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica «gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio».

Le trasformazioni legate a cave, discariche, elettrodotti, condotte sotterranee, scarpate stradali, gallerie, sentieri eccetera sono trattati nel seguente paragrafo 4.5.

Ai fini della presente d.g.r., i termini "trasformazione del bosco" e "disboscamento" sono sinonimi.

1.4) Raccordo con la normativa in materia paesaggistica

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 4 della l.r. 27/2004 può essere accordata solo successivamente al rilascio, da parte delle province, dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e all'art. 80 della l.r. 12/2005. Non è possibile rilasciare autorizzazioni alla trasformazione del bosco in caso di diniego della autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, gli interventi compensativi disposti dall'art. 4 della l.r. 27/2004 e dalla presente d.g.r. assolvono anche gli obblighi imposti dall'art. 4 del d.lgs. 227/2001.

Per il raccordo di dettaglio con l'autorizzazione paesaggistica si rinvia ai successivi capitoli 2.2 e 3.

1.5) Raccordo con la normativa in materia idrogeologica

L'autorizzazione alla trasformazione del suolo ai sensi dall'art. 5 della l.r. 27/2004 e del r.d. 3267/1923 precede il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco, salvo nei casi in cui quest'ultima sia rilasciata dalle province sui territori compresi nelle comunità montane e nei parchi e riserve regionali.

Per il raccordo di dettaglio con l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico si rinvia ai successivi capitoli 2.2 e 3.

¹ La superficie trasformata in questo caso è pari alla superficie fondiaria utilizzata per l'intervento (casa ed eventuale giardino).

1.6) Il ruolo dei Piani di Indirizzo Forestale

La l.r. 27/2004 prevede un ruolo chiave del Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") nella definizione sia dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, sia degli interventi compensativi che ne conseguono.

Si deve tuttavia specificare che a tal fine per "piani di indirizzo forestale" devono intendersi esclusivamente quelli approvati dopo l'entrata in vigore della l.r. 27/2004 o quelli che tengano conto delle prescrizioni contenute nei "criteri provvisori per la redazione dei piani di indirizzo forestale" approvati con d.g.r. 13899/2003: infatti i piani pregressi non classificavano i boschi in base alla possibilità di essere trasformati né in base agli interventi compensativi necessari in caso di autorizzazione alla trasformazione.

I presenti criteri sostituiscono quanto stabilito nel paragrafo 2 H dell'allegato n° 1 alla d.g.r. 13899/2003.

2) Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco

2.1) Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni

Sia il d.lgs. 227/2001 (art. 4, c. 2), sia la l.r. 27/2004 (art. 4, c. 2) dispongono che la trasformazione del bosco sia vietata, fatte salve le autorizzazioni da rilasciarsi <<compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale>>.

Pertanto, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco deve essere **preceduta da valutazioni** di ordine selvicolturale, idrogeologico, paesaggistico, naturalistico ed ambientale.

Tale valutazione dovrà essere svolta nell'ambito della redazione del Piano di Indirizzo Forestale o, qualora i PIF non siano ancora stati approvati o siano scaduti, durante l'iter del procedimento amministrativo a seguito di istanza di trasformazione del bosco.

Nelle aree con particolare tutela prevista dalla normativa dell'Unione Europea (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario ecc.), tutti gli interventi di trasformazione del bosco sono soggetti a **valutazione di incidenza**.

Da sottolineare che la l.r. 27/2004 obbliga alla valutazione di **possibili alternative** nel caso di trasformazioni del bosco da autorizzare con provvedimento della Provincia. Tale precauzione deve peraltro essere obbligatoriamente effettuata anche per le autorizzazioni rilasciate dagli enti locali.

Si ricorda infine che l'art. 4, comma 5 della l.r. 27/2004 dispone: «I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa».

La presente direttiva pertanto definisce sia le modalità con le quali i PIF devono stabilire criteri e limiti alla trasformazione, sia i criteri e i limiti da adottare in assenza di PIF.

a) Conservazione della biodiversità

Con la trasformazione del bosco non si deve distruggere l'habitat ritenuto essenziale per la conservazione di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione o comunque vulnerabili a livello regionale: a tal fine si rimanda al rispetto delle norme di tutela delle aree protette e dei siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario ecc.).

b) Stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi

L'autorizzazione alla trasformazione deve essere raccordata e coerente con le autorizzazioni rilasciate ai sensi del r.d. 3267/1923 e dell'art. 5 della l.r. 27/2004. Non sono trasformabili i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923.

c) Tutela del paesaggio

L'autorizzazione alla trasformazione deve essere coerente con le prescrizioni e le proposte dei piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004 e dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 12/2005.

d) Azione frangivento e di igiene ambientale locale

Non sono trasformabili i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923.

e) Criteri provvisori locali

Nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati nel presente paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi.

2.2) Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

a) Competenze territoriali

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'ente locale competente ai sensi della l.r. 27/2004, ossia:

- agli Enti gestori di parchi e riserve regionali nel caso i terreni siano in aree protette;
- alle Comunità montane, per il territorio di competenza esterno a parchi e riserve;
- alle Province per il restante territorio.

Nel caso di richieste di trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF (art. 4, c. 5, l.r. 27/2004), la cui autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, l'istanza deve essere presentata all'ente locale sopra elencato, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.2.

b) Documentazione da presentare

L'istanza, da presentare in quattro/cinque copie (vedi paragrafi seguenti), di cui una originale in bollo², deve contenere la seguente documentazione allegata:

1) autocertificazione del richiedente (redatta secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47), relativa a:

- titolo di possesso dei terreni per i quali si chiede la trasformazione (non necessario in caso di lavori pubblici);
- scopo per il quale viene richiesta la trasformazione.

2) assenso del proprietario, qualora non coincida col richiedente, ad eseguire il disboscamento (non necessario in caso di lavori pubblici);

3) corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area per la quale si chiede la trasformazione;

4) planimetria catastale con indicazione precisa delle particelle e delle superfici interessate dall'intervento, prodotta – se tecnicamente possibile - in un'unica tavola;

5) dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico vigente;

6) descrizioni sintetica del bosco da trasformare e valutazione di possibili alternative di minore impatto ambientale;

7) in caso di obbligo di interventi compensativi, il "**progetto di compensazione proposta**", ossia un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato (vedi successivo paragrafo d) proponente gli interventi compensativi e costituito da:

- relazione tecnica dettagliata degli interventi compensativi proposti;
- corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto degli interventi compensativi proposti;
- computo metrico estimativo degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con elevato coefficiente di boscosità;
- computo metrico³ degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con insufficiente coefficiente di boscosità;
- piano di manutenzione dei rimboschimenti/imboschimenti.

8) assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto di interventi compensativi all'esecuzione degli interventi compensativi e, in caso di inadempimento parziale o totale nell'esecuzione degli stessi, all'intervento sostitutivo dell'ente pubblico;

9) eventuali altre autorizzazioni già rilasciate.

Il computo metrico estimativo deve essere redatto in conformità ai prezziari regionali, ove esistenti. In assenza, per le attività selvicolturali possono costituire validi riferimenti analoghi prezziari approvati dalle Regioni limitrofe alla Lombardia, eventualmente adattati alla realtà locale a cura degli enti competenti in materia forestale.

La documentazione di cui ai precedenti punti 7) e 8) non è necessaria qualora si proceda alla "monetizzazione" degli interventi compensativi oppure quando questi ultimi non sono dovuti.

Qualora sia già stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica per il disboscamento, oppure qualora questa non debba essere rilasciata ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004, è suffi-

² Alla data di approvazione della presente deliberazione è necessaria una marca da bollo da 14,62 €.

³ Il computo metrico in questo caso non definisce i costi, ma solo le quantità, in quanto si è obbligati a realizzare una superficie a bosco pari a n volte quella trasformata, oppure a monetizzare in base a precisi valori.

ciente presentare il solo originale dell'istanza, con i relativi allegati, con una copia qualora l'istanza stessa debba essere trasmessa alla Provincia per la richiesta di rilascio dell'autorizzazione.

L'ente istruttore può richiedere documentazione integrativa rispetto a quella elencata nel presente paragrafo oppure, in caso di interventi semplici e di scarso impatto ambientale, esonerare il richiedente dalla presentazione di documentazione che ritiene superflua.

c) Albo delle opportunità di compensazione

Spesso il richiedente si può trovare in difficoltà a recuperare aree in cui realizzare gli interventi compensativi e può essere indotto a proporre interventi di scarsa utilità.

Parallelamente, vi sono soggetti che trovano difficoltà ad accedere ai finanziamenti per le misure forestali, le sistemazioni idraulico forestali e l'imboschimento.

Pertanto, tali soggetti possono presentare alle province, alle comunità montane e agli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali delle **proposte** relative a possibili interventi di compensazione rientranti fra quelli ammessi ai sensi della presente deliberazione. Tale proposta deve comprendere una descrizione sintetica delle opere previste, la loro finalità, la loro ubicazione e un preventivo di massima ("stime di fattibilità") dei costi da sostenere. L'Ente, se ritiene la proposta coerente con i contenuti della presente deliberazione, la inserisce in un apposito elenco a disposizione dei possibili richiedenti la trasformazione del bosco, che prende il nome di "Albo delle opportunità di compensazione"; questi ultimi possono richiedere all'Ente di sviluppare il progetto di compensazione su una o più proposte contenute nell'Albo.

Inoltre, i progetti inseriti nell'albo in parola possono essere finanziati dagli Enti forestali coi proventi delle monetizzazioni compatibilmente con le norme vigenti per le erogazioni di aiuti e contributi al settore forestale e ambientale. In questo caso l'ente forestale stabilisce autonomamente come individuare le proposte da finanziare in via prioritaria.

d) Istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione

L'ente competente effettua un'istruttoria tecnico amministrativa al fine di valutare, sotto il profilo di legittimità e di merito:

- la compatibilità della richiesta di trasformazione con le esigenze di conservazione della biodiversità e di difesa della stabilità dei terreni, del regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di tutela del paesaggio, di azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- la possibilità di soluzioni tecniche alternative;
- la validità, l'opportunità e la congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

Tale valutazione avviene:

- in assenza di PIF, sulla base della "relazione tecnico forestale" descritta nel paragrafo 6.1;
- in presenza di PIF, sulla base della "relazione tecnico forestale semplificata" descritta nel paragrafo 7.6.

Qualora l'autorizzazione paesaggistica non sia stata ancora rilasciata, l'ente trasmette alla Provincia l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e nel frattempo continua l'iter di valutazione dell'istanza di trasformazione del bosco.

Il rilascio dell'autorizzazione di trasformazione del bosco può avvenire solo contestualmente (o successivamente) l'approvazione, da parte dell'ente competente, del "progetto di

compensazione proposta", la cui realizzazione deve costituire prescrizione obbligatoria allegata all'autorizzazione.

L'ente competente può richiedere integrazioni e modifiche, anche sostanziali, al "progetto di compensazione proposta". La richiesta di integrazioni e modifiche sospende il decorso dei termini per il procedimento.

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza in caso sia già stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica; in caso contrario i quarantacinque giorni decorrono dalla data di ricevimento dell'autorizzazione paesaggistica. L'autorizzazione alla trasformazione non è soggetta a silenzio assenso ed è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Per ulteriori disposizioni relative all'iter procedurale in caso di assenza o presenza di PIF si rimanda ai seguenti paragrafi 6 e 7.

L'autorizzazione esonera il richiedente dalla presentazione della denuncia di taglio bosco di cui all'art. 11, c. 7, della l.r. 27/2004.

e) Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali

Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di una comunità montana o di un ente gestore di parco o riserva regionale, l'istanza di autorizzazione con i relativi allegati, deve essere presentata all'ente in cui si trova il bosco in cinque copie (di cui una originale in bollo).

La comunità montana, l'ente gestore del parco e l'ente gestore della riserva regionale, prima di pronunciarsi sulla domanda di trasformazione del bosco, dovranno chiedere alla provincia competente per territorio il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, allegando tre copie dell'istanza del richiedente con i relativi allegati.

Se la provincia non rilascia l'autorizzazione paesaggistica, la comunità montana, l'ente gestore del parco e della riserva regionale non possono rilasciare l'autorizzazione alla trasformazione del bosco di propria competenza e procedono all'archiviazione della relativa pratica, dandone immediata comunicazione al richiedente.

Se, invece, la provincia rilascia l'autorizzazione paesaggistica, gli altri enti procedono all'istruttoria di competenza.

f) Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle province

Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di competenza della provincia, la richiesta con relativi allegati, in quattro copie (di cui una originale in bollo), deve essere presentata soltanto a tale ente.

La provincia adotta procedure amministrative comuni e rilascia un **unico provvedimento amministrativo** valido sia per l'autorizzazione paesaggistica che per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e dell'eventuale autorizzazione alla trasformazione del suolo. In questo caso tutti i provvedimenti in parola devono essere emessi entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

g) Casi particolari per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico

Se il bosco da trasformare è sottoposto al vincolo di cui all'art. 7 del r.d. 3267/1923, il richiedente è tenuto a presentare, per ogni comune interessato dalla trasformazione, una

copia in più della istanza e della corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area per la quale si chiede la trasformazione.

La provincia, la comunità montana o l'ente gestore dei parchi e delle riserve regionali che riceve la richiesta di trasformazione trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, copia dell'istanza e della corografia su CTR ai singoli comuni interessati.

Il Comune pubblica l'istanza di autorizzazione all'Albo Pretorio per 15 giorni in modo da consentire la presentazione di eventuali opposizioni. Inoltre, fornisce alla provincia (in ogni caso) e alla comunità montana o ente gestore dei parchi e delle riserve regionali le informazioni relative agli aspetti idrogeologici e alle prescrizioni contenute negli studi geologici comunali, predisposti ai sensi della normativa vigente.

L'autorizzazione per gli interventi di trasformazione d'uso del suolo soggetto a vincolo idrogeologico è rilasciata nel rispetto dell'art. 7 del regio decreto 3267/1923, dell'art. 5 della l.r. 27/2004 ed in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche, ove esistenti, contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'art. 8 della l.r. 27/2004.

Nel caso di richiesta di rilascio dell'autorizzazione idrogeologica, è necessario presentare anche il progetto dell'opera per la cui realizzazione è necessario il rilascio di detta autorizzazione.

L'ente adotta procedure amministrative comuni e rilascia un **unico provvedimento amministrativo** valido sia per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco che per quella del suolo.

h) Competenze professionali

La progettazione, la direzione lavori, l'accertamento tecnico e il collaudo di tutti gli interventi di imboschimento o rimboschimento compensativo e di attività selvicolturali dovranno essere obbligatoriamente svolte da dottori forestali oppure da dottori agronomi⁴. Sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica), che possono essere progettati, diretti, collaudati o accertati anche da altri professionisti competenti ai sensi di Legge e abilitati all'esercizio professionale.

2.3) L'autorizzazione alla trasformazione del bosco

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco definisce, fra l'altro:

- le superfici a bosco che possono essere trasformate;
- gli interventi compensativi da realizzare, con relative modalità tecniche e definizione dei costi, se del caso;
- i termini entro i quali iniziare e completare gli interventi compensativi prescritti;
- modalità per il deposito delle cauzioni e/o il versamento delle "monetizzazioni".

⁴ In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

3) Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia per i boschi d'alto fusto in assenza di PIF

3.2) Trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF

L'art. 4, comma 3, della l.r. 27/2004, a seguito delle modifiche apportate dalla l.r. 3/2006, dispone: «...[omissis]... Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto, salvo autorizzazione della provincia territorialmente competente, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:

- a) opere di pubblica utilità;
- b) viabilità agro-silvo-pastorale;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti»

Si precisa che, ai fini della trasformazione del bosco, non sono considerati "alto fusto" gli arbusteti, mughete comprese

L'istanza di autorizzazione, in quattro copie (di cui una originale in bollo) con relativi allegati, deve essere presentata alla comunità montana o all'ente gestore di parco o riserva regionale competente, che, entro trenta giorni, trasmetteranno alla provincia l'originale più due copie dell'istanza con relativo progetto accompagnate con un parere in merito alla trasformazione del bosco ed agli interventi compensativi proposti.

In caso di esistenza di vincolo idrogeologico, l'ente che riceve l'istanza seguirà le procedure indicate al paragrafo 2.2 g).

Se la provincia rilascia l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 80 della l.r. 12/2005, gli uffici provinciali competenti effettuano l'istruttoria per il rilascio o il diniego della autorizzazione alla trasformazione del bosco.

•

la comunità montana o l'ente gestore del parco o della riserva regionale nel cui territorio si trova il bosco da trasformare è competente per l'accertamento tecnico degli interventi compensativi, per l'esecuzione diretta degli interventi sostitutivi in caso di mancata, incompleta o imperfetta esecuzione da parte del richiedente e per l'introito delle cauzioni e delle "monetizzazioni", con conseguente esecuzione degli interventi sostitutivi.

4) Interventi compensativi in generale

4.1) Estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione

L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 (cento) m², come già stabilito nella d.g.r. 13900/2003.

Limitatamente al territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi della d.g.r. 10443 del 30.09.2002 (in ambo i casi anche se compresi in aree protette), la predetta soglia è elevata a 2.000 (duemila) m² nel caso di:

- a) opere di pubblica utilità⁵;
- b) viabilità agro-silvo-pastorale;

e a 500 (cinquecento) m² nel caso di:

- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti, esclusivamente se finalizzati all'attività agricola e ricompresi in aree con destinazione urbanistica "E" (agricola-forestale) di cui alla L. 765/1967.

La soglia deve essere riferita all'intera opera progettata e può essere confermata o ridotta dal piano di indirizzo forestale

In caso di assenza di piano di indirizzo forestale, l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 20.000 (ventimila) m², qualora l'intervento di trasformazione del bosco sia contemporaneamente:

- finalizzato all'eliminazione della colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive in terreni agricoli abbandonati da non oltre 30 anni;
- finalizzato al recupero dell'uso agricolo del terreno, senza ulteriore cambio di destinazione, né realizzazione di edifici di qualsiasi tipo, per almeno 20 anni;
- ricompreso in aree con destinazione urbanistica "E" (agricola-forestale) di cui alla L. 765/1967;
- eseguito nel territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi della d.g.r. 10443 del 30.09.2002, oppure in comuni classificati "collina" da ISTAT ricadenti in aree con "elevato coefficiente di boscosità".

L'elevazione della soglia a ventimila m² si applica alle aree protette solo se non in contrasto con quanto stabilito dal piano territoriale del parco o dal piano di gestione della riserva (art. 17 l.r. 86/1983 e s.m.i.).

4.2) Coefficienti di boscosità

L'art. 4 c. 4 della l.r. 27/2004 prevede interventi compensativi differenziati a seconda del fatto che il "coefficiente di boscosità" dell'area in cui si trova il bosco oggetto di trasformazione sia elevato o insufficiente. La definizione di coefficiente di boscosità è in funzione della definizione dettagliata di bosco, come prevede l'art. 3, c. 7, della l.r. 27/2004.

I coefficienti di boscosità sono stabiliti con d.g.r. n° 8/2024/2006.

4.3) Tipologie di interventi compensativi permessi

L'art. 4, c. 4, della l.r. 27/2004 dispone: <<Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a realizzare:

⁵ La soglia di 1.000 m² deve essere riferita all'intera opera dichiarata di pubblica utilità.

- nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, specifiche "attività selvicolturali" ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 27/2004, volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti ed al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 21;
- nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti ed imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.>>

La filosofia alla base della compensazione consiste nel realizzare interventi di miglioramento del patrimonio forestale a seguito della scomparsa di un bosco. Pertanto, le opere di mitigazione o di rinverdimento connesse alla realizzazione a regola d'arte delle opere per le quali si è richiesta la trasformazione non possono essere considerati interventi compensativi. Ad esempio, non possono rientrare fra gli interventi compensativi:

- le opere di sistemazione delle acque o delle terre legate alla realizzazione di viabilità, di sistemazioni idrauliche e di opere edilizie di qualsiasi tipo;
- il rinverdimento di scarpate, piste da sci, cave, discariche eccetera.

Qualora per la realizzazione di interventi compensativi sia necessario procedere alla trasformazione di superfici a bosco, tale compensazione non è a sua volta soggetta ad ulteriori interventi compensativi.

a) Ubicazione degli interventi compensativi

Ai sensi del d.lgs. 227/2001, le aree in cui devono essere eseguiti gli interventi compensativi devono trovarsi:

- obbligatoriamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, in caso di rimboschimenti e imboschimenti;
- preferibilmente nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, ma anche in altri bacini, negli altri casi.

In Lombardia esistono tre bacini idrografici primari, quello del Po, che occupa la quasi totalità della Regione, e quelli dell'Inn – Danubio e del Reno, che occupano alcuni settori circoscritti della provincia di Sondrio. Peraltro, in tali aree, con elevato coefficiente di boscosità, gli interventi compensativi non si eseguono attraverso rimboschimenti e imboschimenti e pertanto non si pone il problema di rispettare il bacino idrografico.

In ogni caso, gli interventi compensativi devono essere realizzati obbligatoriamente in Lombardia e di preferenza in aree in prossimità del bosco distrutto oppure poste nello stesso bacino secondario (degli affluenti del Po).

È possibile realizzare gli interventi compensativi anche fuori dal territorio dell'ente locale di competenza, previo accordo fra gli enti interessati.

L'esecuzione degli interventi compensativi tramite le "attività selvicolturali" deve avvenire in aree con "elevato coefficiente di boscosità", mentre l'esecuzione degli interventi compensativi attraverso "imboschimenti e rimboschimenti" deve avvenire esclusivamente in aree con "insufficiente coefficiente di boscosità" (è fatto ovviamente salvo il caso dei rimboschimenti e imboschimenti realizzati come "attività selvicolturali").

Rimboschimenti ed imboschimenti devono prioritariamente ricongiungere cenosi forestali frammentate o ampliare complessi forestali isolati di particolare importanza.

Gli interventi compensativi devono essere realizzati in aree a destinazione urbanistica "E" di cui alla L. 765/1967 o in altre aree con destinazione urbanistica compatibile con il nuovo intervento.

b) Materiali vegetali

Tutto il materiale vegetale utilizzato deve essere stato prodotto e commercializzato in conformità al d.lgs. 386/2003 "Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" e al d.lgs. 536/1992 e al D.M. 31.01.1996 e pertanto corredato, nei casi previsti, da:

- "certificato principale di identità" (art. 6 d.lgs. 386/2003);
- passaporto delle piante UE ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.

È possibile l'utilizzo esclusivamente delle specie autoctone elencate nell'appendice n° 2 della presente deliberazione. I PIF possono integrare o modificare detto elenco aggiungendo altre specie autoctone presenti localmente o stralciando specie estranee alle condizioni ecologiche locali.

Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili ed essere possibilmente prodotte con materiale della stessa "regione di provenienza" (ai sensi del d.lgs. 386/2003) dell'area in cui si effettua l'intervento compensativo.

Il materiale per le tecniche di ingegneria naturalistica deve essere conforme alle relative disposizioni regionali vigenti.

c) Disposizioni particolari per le attività selvicolturali

Le attività selvicolturali sono gli unici interventi di compensazione ammessi nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità".

L'art. 11 della l.r. 27/2004 definisce "attività selvicolturali" «tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non sono definite attività selvicolturali gli interventi che prevedono realizzazione di muraglioni in cemento armato, realizzazione di raccordi viabilistici e tutti quegli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica».

Peraltro, in osservanza dei principi ispiratori della l.r. 27/2004, in particolare art. 1 c. 5 della stessa, in "aree con elevato coefficiente di boscosità" è possibile eseguire **rimboschimenti ed imboschimenti** esclusivamente in terreni espressamente destinati all'imboschimento da piani di assestamento forestale o da piani di indirizzo forestale o da strumenti di pianificazione delle aree protette, sempre purché approvati e vigenti.

Inoltre, è preferibile che siano evitati fra gli interventi compensativi gli interventi di "**pulizia del bosco**", ossia interventi finalizzati esclusivamente al taglio o eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate o deperienti. Tali interventi sono perlopiù superflui e sono difficilmente configurabili come "compensazione ambientale".

Sono eseguibili sfolli, diradamenti, potature di formazione con tecniche di arboricoltura forestale, tagli fitosanitari, tagli di avviamento e conversioni. Non sono invece eseguibili tagli di utilizzazione. Si evidenzia inoltre che la l.r. 27/2004:

- non comprende fra le "attività selvicolturali" le **sistemazioni idraulico forestali** che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica;

- specifica, all'art. 4, c. 4, lettera a), che gli interventi di compensazione realizzati tramite opere sulla **rete viaria forestale** devono essere previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 21 (Piani di indirizzo Forestale e Piani di Assestamento Forestale).

In caso di presenza di **PIF**, potranno essere realizzati come interventi compensativi solo le attività selvicolturali conformi alle previsioni e alle prescrizioni del piano stesso.

In ogni caso, è preferibile che sia data **preferenza** agli interventi classificati come "prioritari" nei Piani di Indirizzo Forestale, nei Piani di Assestamento Forestale e nei piani di gestione delle Aree protette, nonché agli interventi inseriti nell'Albo delle opportunità di compensazione, di cui al precedente paragrafo 2.2 c).

Per quanto riguarda l'esecuzione di **Sistemazioni Idraulico Forestali**, si raccomanda l'applicazione del DM 20 agosto 1912 ("Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti dei lavori di Sistemazione Idraulico Forestali"), in particolare per quanto riguarda l'approccio della sistemazione, che deve considerare il bacino nel suo complesso prevedendo un corretto equilibrio fra interventi intensivi ed estensivi.

In tutti i casi, l'eventuale costo di acquisto di terreni non può essere conteggiato fra gli interventi compensativi.

d) Disposizioni particolari per rimboschimenti ed imboschimenti

Rimboschimenti ed imboschimenti sono gli unici interventi di compensazione ammessi nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità".

Il rimboschimento non va confuso con la "rinnovazione artificiale", cioè con la messa a dimora di piantine o di sementi forestali a seguito di tagli di utilizzazione, che si effettua quando la rinnovazione naturale del bosco è scarsa.

Pertanto, non possono essere considerati "rimboschimenti ed imboschimenti" gli impianti su terreni classificati o assimilati a bosco, ove il soprassuolo è temporaneamente assente per utilizzazioni, fitopatie, calamità naturali, incendi o trasformazioni non autorizzate. In tali situazioni si interviene con la "rinnovazione naturale" o con la "remissione in pristino stato dei luoghi".

Rimboschimenti ed imboschimenti devono essere costituiti da popolamenti arborei di latifoglie e/o conifere, governati ad alto fusto⁶. Devono essere polispecifici e realizzati con specie arboree ed arbustive, autoctone; la presenza di specie arbustive è indispensabile, ma non può superare un terzo del totale delle piante. La densità di impianto è minimo 1.100 piante/ettaro. Tale valore può essere abbassato nel caso in cui, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate. Nel caso di rimboschimenti ed imboschimenti da eseguire in "aree con elevato coefficiente di boscosità" (nei casi indicati nel precedente paragrafo c), i piani di assestamento forestale, i piani di indirizzo forestale o gli strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette possono fornire prescrizioni differenti.

⁶ Queste prescrizioni sono legate al fatto che rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati, come misure compensative, solo nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, che potranno comprendere aree di alta o bassa pianura, di fondovalle o i rilievi collinari della regione forestale avanaalpica.

4.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

Il comma 6 e il comma 8 lettera d) dell'art. 4 della l.r. 27/2004 prevedono la possibilità che alcune trasformazioni del bosco siano autorizzate senza obblighi di compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità.

Il comma 6 è rivolto a quattro categorie di interventi, applicabili esclusivamente in ambiti in cui viga un PIF:

- di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
- di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;
- di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
- presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.

Il comma 8 lettera d) è rivolto esclusivamente agli interventi «di miglioramento della biodiversità o del paesaggio» ed è applicabile ovunque, anche in assenza di PIF.

A seguito delle integrazioni della l.r. 3/2006, il comma 6 bis afferma:

«Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti:

- a) gli interventi di cui alla lettera a) del comma 6 non sono assoggettati all'obbligo di compensazione;
- b) gli interventi di cui alla lettera b) del comma 6 sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità.»

Si rimanda al paragrafo 7.4 per la determinazione dei costi di compensazione nelle fattispecie di seguito esaminate.

a) Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico

I PIF possono comprendervi fra l'altro gli interventi di difesa attiva e passiva del patrimonio forestale dalle valanghe e gli interventi di sistemazione idraulico forestale da realizzare, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica, secondo criteri e metodi stabiliti nelle specifiche direttive regionali approvate dalla Giunta regionale ed eventualmente definiti in sede di PIF.

b) Interventi di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale

I PIF possono comprendervi gli interventi di creazione e di manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché:

- in coerenza ed aderenza col piano della viabilità di cui all'art. 21, comma 2, della l.r. 27/2004, laddove esistente;
- o comunque in esecuzione a previsioni di piani di indirizzo forestale o di piani di assestamento forestale.

Possono altresì comprendervi altri interventi di miglioramento forestale specificatamente previsti dai piani di assestamento forestale.

c) Interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio

Comprendono i seguenti interventi specificatamente indicati dal PIF o, in sua assenza, solo se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese le aree con particolare tutela prevista dalla normativa dell'Unione Europea), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati definitivamente (anche prima dell'entrata in vigore della l.r. 27/2004) e vigenti:

- conservazione o miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive e dei maggenghi "invasi" dalla vegetazione forestale;
- creazione o ripristino di specchi, corsi d'acqua o ambienti naturali umidi interrati e in fase di colonizzazione boschiva;
- conservazione o ripristino di brughiere e altri incolti erbacei, importanti per la conservazione della biodiversità;
- conservazione o ripristino di "cannocchiali" visivi e viste panoramiche colonizzate dal bosco.

Gli interventi che ricadono in tali fattispecie sono sempre esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi.

Riguardo ai "Piani di miglioramento ambientale" previsti dall'art. 15 della l.r. 26/1993, il piano provinciale deve prevedere per ogni Comprensorio Alpino e per ogni Settore di caccia agli ungulati una superficie massima annuale di bosco trasformabile.

Ogni anno deve essere preventivamente sottoposto alla Provincia, da parte di ciascun Settore e collettivamente ciascun Comprensorio, un piano dettagliato con l'ubicazione e la superficie degli interventi di trasformazione previsti.

Per gli interventi ricadenti in aree protette, gli interventi di trasformazione del bosco devono essere individuati in accordo con gli enti gestori delle aree protette.

Inoltre, sono sempre esonerate dall'esecuzione di interventi compensativi, anche in assenza degli strumenti di pianificazione o gestione sopra richiamati, le opere espressamente realizzate con funzione antincendio di boschi e di ambienti naturali, quali fasce taglia-fuoco (senza funzioni di viabilità), vasche, condotte idriche, torri di avvistamento, piazzole per mezzi ed elicotteri e simili.

d) Interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina

I PIF possono comprendervi interventi di:

- ripristino dell'agricoltura su superfici che in passato sono state stabilmente utilizzate a fini agricoli (coltivi, prati, pascoli ecc.) e sono state colonizzate dal bosco in epoca storica relativamente recente (orientativamente da non più di 50-70 anni);
- trasformazione del bosco al fine di razionalizzare ed ampliare la superficie agricola, a scapito di aree boscate di scarso valore ecologico, paesaggistico e selvicolturale.

L'ente che rilascia l'autorizzazione avrà cura di far mantenere un adeguato sviluppo di siepi, filari e fasce tampone arborate⁷ nel tessuto agricolo di nuova formazione.

⁷ Regione Lombardia ha fra i suoi obiettivi la ricostituzione del paesaggio rurale e, per incrementare siepi, filari e fasce tampone nelle aree agricole, eroga ogni anno notevoli contributi soprattutto con le "misure agro-ambientali" (misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Reg. UE 1257/1999).

Le aree che possono essere trasformate con compensazione di minima entità devono essere espressamente riportate in cartografia dal PIF e possono essere trasformate con obblighi ridotti o nulli per fini colturali. Per "interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria" si comprendono la messa a coltura dei terreni boscati e la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrorodotti, acquedotti, strade) ad uso unicamente o prevalentemente agricolo, mentre si esclude la costruzione fabbricati ad uso abitativo e dei relativi servizi per la residenza, come parcheggi e garage, e di fabbricati e servizi per l'agriturismo. Il terreno trasformato deve essere utilizzato a fini colturali per almeno venti anni e le aree così trasformate devono essere riportate in cartografia di adeguata scala (con indicazione dei dati catastali) in sede di revisione del PIF. Durante il periodo dei o più venti anni è ammessa l'edificazione esclusivamente per motivi di pubblica utilità, per la residenza agricola, per l'agriturismo e relativi servizi, ma in tutti questi casi il richiedente è obbligato a realizzare gli interventi compensativi che sarebbero dovuti se il bosco precedentemente trasformato continuasse ad esistere.

Le fattispecie di questo paragrafo, ai sensi dell'art. 4, c. 6, lettera d) della l.r. 27/2004, si applicano esclusivamente nei comuni classificati "montagna" o "collina" dall'ISTAT.

4.5) Casi particolari di trasformazione

Si ritiene utile fornire specifiche disposizioni per particolari richieste di trasformazione del bosco che già in passato, con la d.g.r. VII/13900/2003, hanno sollevato numerosi dubbi interpretativi.

Vi sono alcuni interventi di trasformazione, ad esempio quelli relativi a cave, che possono prevedere che il disboscamento proceda scaglionato nel tempo: in questi casi, una parte significativa del bosco che sarà trasformato potrà continuare ad esistere per anni, svolgendo tutte le sue funzioni ambientali. In questi casi, l'ente che autorizza la trasformazione può accordare che gli interventi compensativi disposti con l'autorizzazione in parola siano realizzati anch'essi a scaglioni, parallelamente al procedere del disboscamento. L'ente può pretendere che ogni "blocco" di interventi compensativi preceda il singolo intervento di trasformazione.

In altri casi, a seguito della trasformazione, si insedia una vegetazione che, per legge, potrebbe rientrare nella definizione di "bosco" data dalla l.r. 27/2004: è il caso per esempio degli elettrorodotti e delle scarpate stradali. Si pone pertanto il problema se tali fattispecie siano da considerarsi "trasformazione" oppure no. Qualora la fattispecie risultante non rientri nella definizione di bosco ai sensi dell'art 3 della l.r. 27/2004 e del provvedimento di cui all'art. 3, comma 7, della l.r. 27/2004, si ha trasformazione e, di conseguenza, l'obbligo della compensazione salvo i casi di esonero parziale o totale espressamente previsti dalla legge e dai presenti criteri.

In tutti i casi di seguito descritti, sono da considerarsi "trasformate", e pertanto soggette ad interventi compensativi, le aree occupate dai plinti, pozzetti, da pavimentazioni o da viabilità di servizio o comunque sottratte alla crescita della vegetazione.

In tutte le fattispecie indicate nei paragrafi seguenti, qualora gli interventi non si configurino come "trasformazione del bosco", i movimenti di terra e il taglio di piante devono comunque essere seguite le procedure previste per l'eventuale vincolo idrogeologico e per le attività selvicolturali in base al r.r. 1/1993 (e, in futuro, "Norme forestali regionali").

a) Sentieri, piste forestali e ciclabili

Sentieri, piste forestali e itinerari alpini rientranti nella definizione data dalla "direttiva per la viabilità agro-silvo-pastorale" (d.g.r. VII/14016/2003), se realizzati in terra battuta, senza opere civili e senza comportare problemi idrogeologici e, conseguentemente, in maniera tale da non richiedere autorizzazione paesistica (ai sensi dell'art. 149, c. 1, lettera b del D.Lgs. 42/2004), anche qualora dovessero comportare trasformazione del bosco, non richiedono compensazione. Tale fattispecie si verifica, anche in assenza di PIF, a condizione che:

- le piste forestali siano temporanee, come prevede la d.g.r. VII/14016/2003, e rispettino gli altri requisiti tecnici che questa d.g.r. prevede;
- sentieri e itinerari alpini rispettino la larghezza massima prevista dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- le fasce perimetrali e le scarpate siano sistemate e oggetto di reimpianto, laddove tecnicamente possibile.

In ogni caso, la realizzazione di piste forestali, piazzole per la lavorazione del legname, sentieri, piccole aree di sosta e simili non comporta trasformazione del bosco qualora l'intervento non sia finalizzato ad un utilizzo del terreno diverso da quello forestale, come prevede la l.r. 27/2004 e il d.lgs. 227/2001. La finalità dell'intervento è accertata dall'ente forestale.

Il "costo di compensazione" delle piste ciclabili per la fruizione ricreativa del bosco è sempre calcolato in base a quanto previsto dal successivo paragrafo 6.3, sia in presenza di PIF che ove essi manchino o siano scaduti.

4.6) Trasformazioni temporanee del bosco

Sono definite "trasformazioni temporanee del bosco" quelle in cui il bosco è oggetto di uso non forestale (es. area di cantiere per lavori) per un periodo di tempo limitato, al termine del quale il soprassuolo forestale viene interamente ripristinato, secondo prescrizione dell'ente competente.

Rientrano nella "trasformazioni temporanee del bosco" tutte le fattispecie, eccezion fatta per le cave di materiali lapidei, qualora il soprassuolo ripristinato al termine dei lavori sia classificato "bosco" ai sensi dell'art. 3 della l.r. 27/2004.

In tutti i casi, per considerare una trasformazione "temporanea", fra l'inizio dei lavori di trasformazione e la fine dei lavori di ripristino non devono trascorrere più di **cinque anni**. Tale termine può essere prorogato solo in casi di forza maggiore.

Non costituiscono trasformazione temporanea del bosco i lavori di taglio e/o sradicamento della vegetazione nell'ambito di lavori di miglioramento forestale o di sistemazione del dissesto idrogeologico, a patto che il soprassuolo ripristinato al termine dei lavori sia classificato "bosco" ai sensi dell'art. 3 della l.r. 27/2004.

Il costo del ripristino, compresa la direzione lavori, è totalmente a carico del richiedente la trasformazione temporanea.

Le trasformazioni temporanee del bosco sono soggette ad autorizzazione e a oneri di compensazioni ridotti rispetto all'ordinario.

Per ogni mese o frazione di mese di trasformazione temporanea è calcolato un costo di compensazione pari allo 0,75% di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva (vedi anche esempio n° 5 dell'appendice 3).

In caso di mancato completamento dei lavori di ripristino del soprassuolo nei tempi concessi, è successivamente calcolato un costo di compensazione pari all'1,25% di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una cauzione, calcolata in base a quanto disposto nel successivo paragrafo 5.4, basandosi sulla cauzione da versare ipotizzando una trasformazione definitiva.

È possibile, previa autorizzazione e versamento dei costi di compensazione residui, convertire una trasformazione temporanea in definitiva.

La trasformazione temporanea del bosco è soggetta anch'essa ad autorizzazione paesaggistica, nei casi previsti dal d.lgs. 42/2004 e dalla l.r. 12/2005.

4.7) Soprassuoli residuali

È possibile che, a seguito del rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, vengano a formarsi porzioni residuali di soprassuolo arboreo o arbustivo inferiori ai 2.000 mq, tali da non poter più essere classificate "bosco".

Tali superfici sono considerate "trasformate" e pertanto devono essere conteggiate sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione, sia ai fini della determinazione degli interventi compensativi.

5) I costi degli interventi compensativi

Per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie, reale (nel caso delle aree con insufficiente coefficiente di boscosità) o virtuale (nel caso delle aree con elevato coefficiente di boscosità), almeno equivalente.

Il rapporto tra la superficie trasformata e quella, reale o virtuale, oggetto di interventi compensativi è definito "**rapporto di compensazione**".

Il rapporto di compensazione deve sempre essere compreso tra 1:1 e 1:5.

Il rapporto 1:1 indica che per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie, reale o virtuale, uguale; il rapporto 1:5 indica che per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie, reale o virtuale, cinque volte più grande.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 4, c. 4, della l.r. 27/2004 e dell'art. 4, c. 4 del d.lgs. 227/2001, gli interventi compensativi sono **a carico del richiedente** la trasformazione del bosco e di conseguenza non possono essere oggetto di finanziamenti o contributi pubblici.

In tutti i casi, qualora il costo dell'intervento di compensazione sia inferiore a 150,00 € (centocinquanta euro), il destinatario dell'autorizzazione è esonerato dall'esecuzione degli interventi compensativi e/o dalla loro monetizzazione.

5.1) I rapporti di compensazione

Fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 7 ("la trasformazione in presenza di PIF"), il rapporto di compensazione deve sempre essere:

- compreso fra 1:2 e 1:5 nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità";
- pari a 1:1 nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità".

Nei paragrafi seguenti, si indicano le modalità per la determinazione del rapporto di compensazione a seconda del fatto che sia vigente un PIF oppure no.

Pertanto, nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un imboschimento o rimboschimento compensativo su una superficie reale variabile da 2 a 5 m², in base a quanto indicato nei paragrafi seguenti. Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità", per ogni m² di bosco trasformato devono essere effettuate attività selvicolturali di importo pari al "costo di compensazione" (vedi paragrafi seguenti), a prescindere della superficie oggetto di intervento, in base a quanto indicato nei paragrafi seguenti.

5.2) La determinazione dei costi

Il costo degli interventi compensativi è pari alla sommatoria delle seguenti voci, che devono essere sempre considerate, anche qualora siano implicite:

- costo del soprassuolo;
- costo del terreno.

Tale costo complessivo, definito "**costo di compensazione**", è precisato nei paragrafi seguenti.

Il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi è a carico del richiedente.

a) Il "costo di compensazione" nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità

Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, il richiedente deve eseguire il rimboschimento o imboschimento di un'area con superficie da due a cinque volte quella trasformata, in base al rapporto di compensazione, per ogni m² di terreno trasformato, sostenendone tutte le spese: acquisizione del terreno, piantagione, manutenzione fino all'affermazione, nonché il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi e assistenza tecnica alla piantagione (vedi esempio 1 dell'appendice 3).

Il periodo necessario per giungere all'affermazione è stabilito nei PIF o, in mancanza, è pari a sette anni.

b) Il "costo di compensazione" nelle aree con elevato coefficiente di boscosità

Nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, il richiedente deve realizzare attività selvicolturali per un importo pari al "costo di trasformazione" calcolato basandosi sulla superficie trasformata (vedi esempio n° 2 dell'appendice 3).

Pertanto, per ogni m² di terreno trasformato, il "costo del suolo" e il "costo del soprassuolo" (determinati come da paragrafi seguenti) sono sommati e moltiplicati per i metri quadrati di bosco trasformato.

La superficie oggetto di attività selvicolturali potrà nella realtà essere molto differente da quella del bosco trasformato: il rapporto fra la superficie trasformata e quella oggetto di compensazione è pertanto solo "virtualmente" pari a 1:1.

c) Il costo del soprassuolo

Per ogni m² di superficie, è dovuto l'importo di € 2,1114⁸ (pari a € 21.114,00/ettaro), già determinato con la d.g.r. 7/13900/2003.

d) Il costo del suolo

Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità", il "costo del suolo" è pari al "valore agricolo medio" del bosco trasformato. Pertanto, il costo fa riferimento al valore indicato per un bosco di uguale forma di governo (alto fusto, ceduo o misto) di quello trasformato e posto nella medesima regione agraria.

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", il "costo del suolo" è pari al "valore agricolo medio" del terreno in cui si presume si dovrà effettuare l'intervento di imboschimento o rimboschimento, ossia al "valore agricolo medio" dei terreni comunicati annualmente dalla Regione e precisamente pari al valore del:

- "seminativo irriguo" nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati "pianura" dall'ISTAT;
- "seminativo" nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati "collina" o "montagna" dall'ISTAT oppure in "pianura" nelle regioni agrarie ove manca il valore del "seminativo irriguo".

I PIF possono modificare i parametri di riferimento per la determinazione del valore del suolo.

5.3) La monetizzazione dell'intervento compensativo

Il richiedente può chiedere all'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione che sia quest'ultimo ad eseguire gli interventi compensativi al posto del richiedente, versando le quote corrispondenti all'esecuzione degli interventi compensativi. L'ente non è obbligato ad accettare.

Qualora l'ente accetti, il richiedente deve versare (prima del rilascio dell'autorizzazione) una somma pari al "costo di compensazione" maggiorata del 20% quale rimborso spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e le procedure di gara svolte dalla Pubblica Amministrazione. Le singole Province, Comunità montane, Enti gestori di parchi e di riserva regionali possono disporre di esonerare i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione di versare la predetta maggiorazione del 20% qualora il "costo di compensazione" sia inferiore a 4.000,00 €.

È possibile, qualora l'ente lo accetti, che il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione realizzi direttamente parte degli interventi compensativi e "monetizzi" la parte restante.

L'ente versa le somme ricevute in un apposito capitolo di spesa e le vincola alla realizzazione degli interventi compensativi programmati entro tre anni dall'accertamento dell'entrata finanziaria. L'ente può finanziare interventi inseriti nell'Albo delle opportunità di compensazione (paragrafo 2.2. c) o raccogliere altre proposte tramite bandi specifici.

Le somme, relative alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore delle presente deliberazione, non impegnate entro il termine sopra indicato devono essere versate su un apposito fondo regionale gestito dalla Direzione Generale Agricoltura ed essere spese dalla Regione, entro i successivi due anni, per interventi di compensazione da eseguirsi in conformità alla presente deliberazione. La Direzione Generale Agricoltura si può avvalere della collaborazione di ERSAF per la loro spesa.

⁸ Il "Valore del soprassuolo" è stato aggiornato dal 1° gennaio 2008 a 2,2990 €/m² (d.d.g. n° 16117/2007)

a) Disposizioni particolari per le aree con insufficiente coefficiente di boscosità

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", per calcolare la quota da versare in caso di "monetizzazione" si procede come di seguito.

Per ogni m² di terreno da rimboschire o imboschire, si determina:

- il "costo del suolo", come da paragrafo 5.2 d);
- il "costo del soprassuolo", come da paragrafo 5.2 c).

La somma di tali importi, moltiplicata per la superficie (in m²) da rimboschire o imboschire, si ottiene il "costo di compensazione", a cui viene aggiunta l'eventuale maggiorazione per la monetizzazione.

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", l'ente beneficiario della "monetizzazione" è tenuto a realizzare la stessa superficie di imboschimenti o rimboschimenti che avrebbe dovuto realizzare il destinatario della autorizzazione, anche avvalendosi delle superfici inserite nell'Albo delle opportunità di compensazione (paragrafo 2.2 c). Eventuali economie che si registrassero potranno essere utilizzate sia per realizzare ulteriori nuovi boschi, sia per dotare imboschimenti e rimboschimenti di strutture leggere, ben inserite nel paesaggio, per la fruizione eco-compatibile delle foreste e per l'incremento della fauna: sentieri, piste ciclabili, rastrelliere, cartelli e osservatori didattici, panchine, tavoli, stagni naturalistici, prati e simili.

5.4) Le cauzioni

Qualora il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco esegua direttamente l'intervento compensativo, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione dovrà versare all'Ente competente una cauzione, attraverso la stipulazione di una polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi compensativi.

Nel caso di trasformazioni di boschi d'alto fusto in assenza di PIF relative a boschi posti in aree di competenza di comunità montane o di enti gestori di parchi o riserve regionali (paragrafo 3), la cauzione va versata alla comunità montana o all'ente gestore dell'area protetta.

L'importo della cauzione è pari alla somma che dovrebbe versare se delegasse l'Ente stesso ad effettuare l'intervento, maggiorata di una percentuale del 10%. In altri termini, la cauzione è pari al "costo di compensazione monetizzato" maggiorato del 10%.

La cauzione deve aver una durata fino alla fine dei lavori di compensazione, maggiorata di sei mesi, e poter essere prolungata in caso di proroga dei lavori.

In caso di imboschimenti o rimboschimenti, anche in aree con elevato coefficiente di boscosità, il 50% della cauzione viene svincolato dopo l'accertamento tecnico della messa a dimora dell'impianto, mentre la parte restante dopo l'accertamento tecnico dell'affermazione dell'impianto.

Nel caso di altre attività selvicolturali, la cauzione viene totalmente svincolata dopo l'accertamento tecnico.

In caso sia stato autorizzato effettuare interventi compensativi "a scaglioni", anche lo svincolo delle cauzioni potrà avvenire parallelamente al procedere degli interventi di compensazione e proporzionalmente all'ammontare di quanto viene accertato.

In tutte le fattispecie, in caso di mancata, incompleta o imperfetta realizzazione degli interventi compensativi, compresa la manutenzione degli imboschimenti o rimboschimenti, nei termini prescritti nell'autorizzazione, l'ente competente esegue i lavori di compensazio-

ne in luogo del destinatario dell'autorizzazione, incamerando la cauzione o parte di essa al fine di coprire i costi sostenuti. I lavori di compensazione possono essere affidati dall'ente anche a ERSAF.

6) La trasformazione in assenza di PIF

6.1) Criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni in assenza di PIF

In assenza di PIF, il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco devono essere precedute da una "**relazione tecnico forestale**" obbligatoriamente redatta da un dottore forestale o dottore agronomo⁹. In tale relazione si esprime un parere:

- sulla compatibilità della trasformazione richiesta con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- sulla possibilità e opportunità di effettuare la trasformazione su altri boschi di minor valore selvicolturale e biologico e con minor rischio idrogeologico;
- sulla validità, opportunità e congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

La relazione è redatta dagli uffici dell'ente locale predisposto al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco.

Gli enti forestali che fossero provvisoriamente privi delle necessarie qualifiche professionali indicate in questo paragrafo, possono affidare la redazione della relazione tecnico forestale anche a periti agrari o agrotecnici, purché dipendenti dell'ente forestale in cui ricade la trasformazione e purché questi siano in possesso di un'adeguata esperienza nel settore forestale di almeno cinque anni.

6.2) Determinazione del rapporto di compensazione

Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità" il rapporto di compensazione è sempre pari a 1:1.

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" il rapporto di compensazione, variabile fra 1:2 e 1:5, è determinato in funzione del valore biologico del bosco e si ricava dalla tabella riportata nell'appendice n° 1 della presente deliberazione.

Successivamente alla definizione dei coefficienti di boscosità e fino alla approvazione del PIF:

- nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità" che rientrano nei comuni classificati "pianura" dall'ISTAT, il rapporto di compensazione è determinato in base alla tabella dell'appendice 1 e quindi variabile da 1:2 a 1:5, fermo restando il ricorso alle attività selvicolturali come misure di compensazione;

⁹ In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

- nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" che rientrano nei comuni classificati "collina" o "montagna" dall'ISTAT, il rapporto di compensazione è fisso in 1:2, fermo restando il ricorso all'imboschimento o al rimboschimento come misura di compensazione.

6.3) Disposizioni particolari per gli interventi elencati all'art. 4, comma 6, della l.r. 27/2004 e delle piste ciclabili

Fino all'approvazione dei PIF, agli interventi elencati all'art. 4, comma 6, della l.r. 27/2004, ovvero agli interventi per i quali i PIF possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità o l'assenza degli obblighi di compensazione, si applica un costo di compensazione così determinato rispetto a quanto contenuto nel paragrafo 5:

- il costo del soprassuolo è assunto pari ad € 0,2111¹⁰, anziché ad € 2,1114;
- il costo del suolo è pari ad un decimo di quello determinato secondo le modalità del paragrafo 5.2 d).

Tale costo è applicato anche alle piste ciclabili previste per la fruizione ricreativa del bosco, anche in presenza di PIF.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano:

- alle piste ciclabili previste per la fruizione ricreativa del bosco in tutto il territorio regionale;
- per le fattispecie indicate nelle lettere b), e d), esclusivamente se l'intervento che comporta la trasformazione del bosco è espressamente previsto da piani di assetto forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette, in entrambi i casi purché approvati in via definitiva e vigenti.

7) La trasformazione in presenza di PIF

L'art. 4, c. 5, della l.r. 27/2004 dispone: <<I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 4 ed al provvedimento di cui al comma 8>>.

7.1) Suddivisione dei boschi in "aree omogenee"

Nell'ambito dei PIF i boschi sono suddivisi in "aree omogenee" ai fini della compensazione. Ad ogni area omogenea, cartografata in scala adeguata al fine di permetterne una puntuale identificazione, sono associati:

- precisi criteri e limiti, anche numerici, per le autorizzazioni alla trasformazione;
- precisazioni e possibili ubicazioni per i relativi interventi compensativi.

¹⁰ Nonostante l'aggiornamento del "Valore del soprassuolo" dal 1° gennaio 2008, questo importo deve ritenersi ancora valido

L'individuazione di tali aree omogenee si può basare sui seguenti parametri: tipologie forestali, governo del bosco, funzioni prevalenti, confini amministrativi, limiti fisiografici, vincoli ambientali e paesaggistici, oltre che sui criteri elencati nell'art. 4, c. 2, della l.r. 27/2004.

In particolare, i PIF individuano:

- aree con divieto assoluto di trasformazione del bosco;
- aree in cui la trasformazione è possibile solo per opere di pubblica utilità;
- aree trasformabili anche per altri scopi, che potranno essere specificati.

7.2) Modifica dei rapporti di compensazione, criteri e limiti particolari per il rilascio delle autorizzazioni

Nelle "aree con elevato coefficiente di boscosità" il PIF può prevedere, per particolari aree omogenee o per determinati interventi, rapporti di compensazione maggiori di 1:1, fino ad un massimo di 1:4. In questo caso, il "costo di compensazione" è determinato dal rapporto di compensazione ordinario (1:1), moltiplicato per il rapporto di compensazione dato (esempio: in caso di rapporto di compensazione 1:3, il "costo di compensazione" è triplicato; vedi anche esempio n° 3 dell'appendice 3).

Nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" il PIF assegna ad ogni "area omogenea" o a gruppi di "aree omogenee" un particolare rapporto di compensazione.

Nel caso di "aree trasformabili per altri scopi", il PIF può precisare se il bosco inserito nell'area possa essere trasformato solo per particolari interventi, ad esempio di ripristino dell'agricoltura su terreni colonizzati dal bosco di recente in maniera spontanea a seguito dell'abbandono colturale.

Per ogni area omogenea o per classi di aree omogenee simili, il PIF detta dei limiti massimi di trasformazione per il periodo di validità del piano.

Tali percentuali vanno determinate anche in considerazione della effettiva possibilità di recuperare aree in cui realizzare gli interventi compensativi.

7.3) Individuazione degli interventi compensativi

Per ogni area omogenea o per classi di aree omogenee simili, il PIF prevede interventi compensativi, obbligatori o preferibili, specificando eventualmente modalità tecniche di esecuzione, localizzazione e priorità.

7.4) Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

L'argomento è già stato trattato nel paragrafo 4.4.

Il PIF individua le aree omogenee in cui si applica la fattispecie in parola, ne individua in dettaglio l'applicazione e specifica lo sconto applicato, sul costo di compensazione, che può arrivare fino al 100%, ossia all'esenzione totale dai costi di compensazione (vedi esempio n° 4 dell'appendice 3).

7.5) Determinazione del costo degli interventi compensativi

I PIF possono modificare i valori di "costo del suolo" al fine di renderli più aderenti alla realtà, stabilendone con precisione le modalità di determinazione.

Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, i PIF possono incrementare il "valore del soprassuolo" qualora i rimboschimenti e gli imboschimenti necessitino di particolari accorgimenti per l'impianto o di peculiari e aggiuntive necessità di manutenzione, sempre motivate da precise e particolari condizioni ambientali locali. In questo caso, la determinazione del "costo del soprassuolo" avviene sulla base di un dettagliato computo metrico e stimativo che rappresenti verosimilmente la realtà indagata.

7.6) Verifica della compatibilità col PIF

Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco devono essere precedute da una "**relazione tecnico forestale semplificata**" obbligatoriamente redatta da un dottore forestale o dottore agronomo¹¹. In tale relazione si esprime un parere:

- sulla compatibilità della trasformazione richiesta con le previsioni e le prescrizioni del Piano di Indirizzo Forestale;
- sulla possibilità e opportunità di effettuare la trasformazione su altri boschi di minor valore che il PIF classifica come trasformabili;
- sulla compatibilità degli interventi di compensazione proposti dal richiedente con le previsioni e le prescrizioni del PIF;
- sulla congruità economica degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

La relazione è redatta dagli uffici dell'ente locale predisposto al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco.

Gli enti forestali che fossero provvisoriamente privi delle necessarie qualifiche professionali indicate in questo paragrafo, possono affidare la redazione della relazione tecnico forestale anche a periti agrari o agrotecnici, purché dipendenti dell'ente forestale in cui ricade la trasformazione e purché questi siano in possesso di un'adeguata esperienza nel settore forestale di almeno cinque anni.

8) Esecuzione, accertamento e manutenzione degli interventi compensativi

8.1) Esecuzione degli interventi compensativi e varianti

Il soggetto che realizza gli interventi compensativi ha diritto di chiedere una o più varianti tecniche al progetto di progetto di compensazione approvata. Tali varianti, nel caso di interventi in "aree con elevato coefficiente di boscosità", non devono comportare una riduzione del "costo di compensazione". L'autorizzazione a realizzare la variante non è soggetta a silenzio assenso e deve essere preceduta da un parere redatto da un tecnico che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2h).

8.2) L'accertamento tecnico dell'avvenuta esecuzione degli interventi compensativi

¹¹ In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

L'accertamento degli interventi compensativi è effettuato da un tecnico dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla trasformazione e che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2 h).

Nel caso di trasformazioni di boschi d'alto fusto in assenza di PIF relative a boschi posti in aree di competenza di comunità montane o di enti gestori di parchi o riserve regionali (paragrafo 3), l'accertamento è eseguito dalla comunità montana o dall'ente gestore dell'area protetta.

L'accertamento si riferisce ai soli aspetti tecnici e accerta la piena corrispondenza degli interventi di compensazione prescritti col progetto di compensazione approvato e con le sue eventuali varianti autorizzate. Di conseguenza, eventuali economie e/o eventuali costi aggiuntivi sostenuti sono rispettivamente a beneficio e a carico dell'esecutore degli interventi compensativi.

8.3) Piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi

Il destinatario dell'autorizzazione deve assicurare, a proprie spese, tutte le cure colturali a rimboschimenti ed imboschimenti fino all'affermazione della piantagione. La durata di tale periodo è stabilita nei PIF o, in mancanza, è pari a 7 anni.

Il piano colturale è parte integrante del "progetto di compensazione proposta" e pertanto redatto da un tecnico abilitato (vedi paragrafo 2.2 h).

Per gli obblighi di manutenzione, si fa riferimento agli aspetti tecnici previsti per la tipologia A (bosco naturale) nelle disposizioni attuative della misura h (2.8) "imboschimento delle superfici agricole" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 approvate con d.g.r. n° 19416 del 19.11.2004 e successive modifiche e integrazioni.

9) Norme transitorie e finali

9.1) Entrata in vigore e procedimenti in corso

La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURl. I procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della presente d.g.r. seguono, per quanto non in contrasto con la l.r. 27/2004, le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda, stabilite con d.g.r. 7/13900/2003. Analogamente, le disposizioni apportate dai PIF non si applicano alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del PIF stesso.

9.2) Monitoraggio

Entro il 31 gennaio di ogni anno ogni ente comunica alla DG Agricoltura se durante l'anno solare precedente:

- ha rilasciato autorizzazioni alla trasformazione del bosco;
- ha accertato la realizzazione di interventi compensativi.

In caso affermativo, invia alla DG Agricoltura, su supporto informatico e cartaceo, i dati di tutte le autorizzazioni, redatti secondo l'appendice 4, e di tutti gli accertamenti, redatti secondo l'appendice 5.

La DG Agricoltura predispone un adeguato supporto informatico per la raccolta dei dati del monitoraggio.

Nel monitoraggio delle autorizzazioni devono in ogni caso essere motivate dettagliatamente tutte le esenzioni totali o parziali dagli obblighi di compensazione.

I contenuti degli allegati, con valenza esclusivamente tecnica, sono aggiornabili con provvedimento del direttore generale della DG Agricoltura.

La regione assicura la diffusione agli enti e ai cittadini dei dati raccolti col monitoraggio.

In caso di mancato invio dei dati entro i termini indicati, la DG Agricoltura diffida la provincia, la comunità montana o l'ente gestore di parchi e riserve regionali ad adempiere entro un periodo congruo, non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

In caso di ulteriore inadempienza, la Regione si riserva il diritto di sospendere la quote di riparto nell'ambito dei contributi per le misure forestali e le misure idraulico forestali ai sensi dell'art. 24 e 25 della l.r. 7/2000 fino alla trasmissione dei dati richiesti.

9.3) Adeguamenti dei costi

Il valore del suolo è riferito ai Valori Agricoli Medi vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Il valore del soprassuolo, già stabilito con d.g.r. 7/13900/2003, è valido fino alle domande presentate a tutto il 31.12.2007; dal 1° gennaio 2008 e successivamente ogni tre anni, è aggiornato in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine il direttore generale della DG Agricoltura, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio e con decorrenza 15.12.2007, fissa il nuovo valore che si applica dal 1° gennaio successivo.

Appendice n° 1 – calcolo del rapporto di compensazione

La presente tabella si applica nelle "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" in assenza di Piani di Indirizzo Forestale o in caso in cui il PIF non prevede la determinazione del rapporto di compensazione.

Elementi di valutazione ↓	Stima del valore biologico del bosco				
	Basso	Intermedio	Alto	Molto alto	Eccezionale
<i>Governo</i>	Ceduo e arbusteti 1		Ceduo misto a fustaia 5		Fustaia 10
<i>Tipi forestali della Regione Lombardia</i>	Formazioni antropogene (robinieti puri e misti, formazioni di ciliegio tardivo) 1	Castagneti dei substrati carbonatici e dei substrati silicatici; Orno-Ostrieti; Pecce secondarie e di sostituzione 3	Alneti di ontano bianco o verde; Formazioni particolari; Castagneti dei substrati sciolti; Aceri Frassineti e Acero Tiglieti, Betuleti e Corileti, Querceti di roverella; Pine di pino silvestre; Peccete montane, altimontane e azonali; Mughete 5	Pineta di pino silvestre planiziale; Betuleto secondario del pianalto; Piceo Faggete; Faggete; Abieteti; Lariceti – Larici-cembreti; Alneti di ontano nero 8	Querceti (tranne i querceti di roverella); Quercio Carpineti e Carpineti; Cembrete 10
<i>Posizione</i>	Bosco di collina o montagna (classificazione ISTAT) 1		Bosco di pianura (classificazione ISTAT) 5		Bosco di pianura in complesso forestale accorpato vasto almeno 10 ha 10
<i>Vincoli ex r.d.l. 3267/1923</i>	Assente 0		Vincolo per scopi idrogeologici art. 7 3		Area già sottoposta a vincolo per altri scopi art. 17 5
<i>Presenza di piani di assessmento forestale</i>	Non compreso in P.A.F. 0		Bosco incluso in P.A.F. scaduto 3		Bosco incluso in P.A.F. in corso di validi- 5

TESTO COORDINATO della d.g.r. 8/675/2005

<i>stale</i>	0		3		tà 5
<i>Vincolo paesistico emesso con specifico provvedimento ministeriale (art. 138, 139, 140 e 141 d.lgs. 42/2004)</i>	Assente 0				Presente 5
<i>Aree protette</i>	Parco locale di interesse sovracomunale 1	Parco Nazionale o Regionale 3	Zona a "parco naturale" in Parco 5	Riserva Naturale, aree sottoposte a tutela dell'Unione Europea 8	Riserva Naturale Integrale 10
<i>Nota bene:</i>	In caso di popolamento forestale eterogeneo, si effettui la media ponderata tra i valori indicati in tabella.				

	Calcolo del rapporto di compensazione partendo dal valore biologico del bosco			
	punteggio < 13	13 ≤ punteggio ≤ 20	21 ≤ punteggio ≤ 35	punteggio > 35
Rapporto di compensazione	1:2	1:3	1:4	1:5

Esempio a carattere meramente illustrativo: trasformazione di un'area di 3.500 m² di quercu-carpineto governato a ceduo sotto fustaia o ceduo composto, facente parte di un complesso forestale accorpato e assestato vasto 50 ha, in parco regionale, privo di vincoli di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004 e di cui al RD 3267/1923: il rapporto di compensazione è 1:4 (valore biologico = 33)

Appendice n° 2 – specie utilizzabili

Specie autoctone utilizzabili in imboschimenti, rimboschimenti e in interventi di miglioramento forestale (paragrafo 4.3 b).

Il P.I.F. può integrare o modificare questo elenco:

- aggiungendo altre specie autoctone presenti localmente;
- stralciando specie estranee alle condizioni ecologiche locali.

Per le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica, si faccia riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Abete bianco	<i>Abies alba</i> Miller	albero
Acer campestre, Oppio	<i>Acer campestre</i> L.	albero
Acer riccio	<i>Acer platanoides</i> L.	albero
Acer di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	albero
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	albero
Ontano bianco	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	albero
Betulla verrucosa	<i>Betula pendula</i> Roth	albero
Betulla pubescente	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	albero
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i> L.	albero
Castagno	<i>Castanea sativa</i> Miller	albero
Bagolaro	<i>Celtis australis</i> L.	albero
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i> L.	albero
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	albero
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i> L.	albero
Frassino meridionale	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	albero
Noce comune	<i>Juglans regia</i> L.	albero
Larice europeo, l. comune	<i>Larix decidua</i> Miller	albero
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	albero
Abete rosso - Peccio	<i>Picea excelsa</i> (Lam.) Link (<i>P. abies</i>)	albero
Pino Cembro	<i>Pinus cembra</i> L.	albero
Pino nero, Pino austriaco	<i>Pinus nigra</i> Arnold, <i>P. austriaca</i> Host	albero
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L.	albero
Pino mugo uncinato	<i>Pinus uncinata</i> Miller	albero
Platano orientale	<i>Platanus orientalis</i> L.	albero
Pioppo bianco, Gattice	<i>Populus alba</i> L.	albero
Pioppo gatterino	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i> L.	albero
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i> L.	albero
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i> L.	albero
Ciliegio a grappoli, Pado	<i>Prunus padus</i> L.	albero
Cerro	<i>Quercus cerris</i> L.	albero
Leccio	<i>Quercus ilex</i> L.	albero
Rovere	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	albero
Roverella	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	albero
Farnia	<i>Quercus robur</i> L.	albero
Salice bianco	<i>Salix alba</i> L.	albero
Sorbo montano	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	albero
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	albero
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	albero

TESTO COORDINATO della d.g.r. 8/675/2005

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Tasso	Taxus baccata L.	albero
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller	albero
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.	albero
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson	albero
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero
Ontano verde	Alnus viridis (Chaix) DC.	arbusto
Pero corvino	Amelanchier ovalis Medicus	arbusto
Crespino	Berberis vulgaris L.	arbusto
Corniolo	Cornus mas L.	arbusto
Sanguinella	Cornus sanguinea L.	arbusto
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana L.	arbusto
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto
Fusaggine, Berretta da prete	Euonymus europaeus L.	arbusto
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto
Agrifoglio	Ilex aquifolium L.	arbusto
Ginepro comune	Juniperus communis L.	arbusto
Maggiociondolo alpino	Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et	arbusto
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides Medicus	arbusto
Ligustro	Ligustrum vulgare L.	arbusto
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto
Pino mugo	Pinus mugo Turra	arbusto
Prugnolo	Prunus spinosa L.	arbusto
Alaterno	Rhamnus alaternus L.	arbusto
Ramno alpino	Rhamnus alpinus L.	arbusto
Spinocervino	Rhamnus catharticus L.	arbusto
Rosa agreste	Rosa agrestis Savi	arbusto
Rosa arvensis	Rosa arvensis Hudson	arbusto
Rosa canina	Rosa canina L. sensu Bouleng.	arbusto
Rosa gallica	Rosa gallica L.	arbusto
Rosa alpina	Rosa pendulina L.	arbusto
Rosa rossa	Rosa rubiginosa L.	arbusto
Rosa di San Giovanni	Rosa sempervirens L.	arbusto
Salice stipolato	Salix appendiculata Vill.	arbusto
Salice dorato	Salix aurita L.	arbusto
Salicone	Salix caprea L.	arbusto
Salice grigio	Salix cinerea L.	arbusto
Salice cordato	Salix cordata Muhlenbg.	arbusto
Salice dafnoide, S. blu	Salix daphnoides Vill.	arbusto
Salice ripaiolo, S. lanoso	Salix eleagnos Scop.	arbusto
Salice fragile	Salix fragilis L.	arbusto
Salice odoroso	Salix pentandra L.	arbusto
Salice rosso	Salix purpurea L.	arbusto
Salice da ceste	Salix triandra L.	arbusto
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis L.	arbusto
Sambuco nero	Sambucus nigra L.	arbusto
Sambuco rosso	Sambucus racemosa L.	arbusto
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (L.)	arbusto
Ginestra odorosa	Spartium junceum L.	arbusto
Lantana	Viburnum lantana L.	arbusto
Pallon di maggio	Viburnum opulus L.	arbusto

Appendice n° 3 – esempi applicativi

Calcolati in base ai Valori agricoli medi dei terreni pubblicati sul BURL n° 12, serie editoriale ordinaria, del 21 marzo 2005

Tutti gli esempi citati nella presente appendice non hanno in alcun caso valore dispositivo, non sono esaustivi, hanno solo carattere illustrativo.

Esempio n° 1

Trasformazione di un bosco in zona con insufficiente coefficiente di boscosità

Ubicazione: provincia di Milano, regione agraria n° 5

Classificazione ISTAT: Comune di pianura

Rapporto di compensazione: 1:4

Superficie trasformata: 3.500 m²

Il richiedente deve procedere all'imboschimento/rimboschimento di 14.000 m², sostenendo i costi di acquisizione delle aree, di impianto, di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione successiva degli imboschimenti/rimboschimenti, qualsiasi sia la spesa necessaria.

Qualora optasse per la "monetizzazione" dell'intervento, si procede come indicato:

Costo unitario del soprassuolo: 2,1114 €/m²

Costo totale del soprassuolo: 2,1114 € x 3.500 x 4 = 29.559,60 €

Costo unitario del suolo: 4,48 €/m² (seminativo irriguo)

Costo totale del suolo: 4,48 € x 3.500 x 4 = 62.720,00 €

Costo di compensazione: 29.559,60 € + 62.720,00 € = 92.279,60 €

Pertanto, se il richiedente opta per la "monetizzazione", versa all'Ente l'importo complessivo di 110.735,52 € (pari a 92.279,60 € + 20%).

Nel caso iniziale, in cui il richiedente effettua direttamente il rimboschimento compensativo, deve versare all'ente una cauzione di 121.809,07 € (pari a 110.735,52 € + 10%).

Esempio n° 2

Trasformazione di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità

Ubicazione: provincia di Sondrio, regione agraria n° 1

Classificazione ISTAT: Comune di montagna

Rapporto di compensazione: 1:1

Bosco: bosco misto

Superficie trasformata: 5.000 m²;

Costo unitario del suolo: 0,34 €/m²

Costo totale del suolo: 1.700,00 €

Costo totale del soprassuolo: 10.557,00 €

Costo di compensazione: 12.257,00 €.

L'Ente imporrà al destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco di realizzare interventi compensativi, scelti fra quelli possibili, per un importo di 12.257,00 €.

Qualora optasse per la "monetizzazione" dell'intervento, il costo è pari a: 14.708,40 € (pari a € 12.257,00 € + 20%).

Nel caso in cui il richiedente effettua direttamente l'intervento compensativo, deve versare all'ente una cauzione di importo di 16.179,24 € (pari a 14.708,40 € + 10%).

Esempio n° 3

Trasformazione di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità

Si riprenda l'esempio n° 2.

Il PIF prevede, per l'area omogenea in cui ricade il bosco da trasformare, un rapporto di compensazione di 1:2,5. Pertanto i costi di compensazione saranno moltiplicati per 2,5:

Costo di compensazione originario: 12.257,00 €.

Costo di compensazione da applicare nell'esempio: 30.642,50 € (12.257,00 € x 2,5).

Mutatis mutandis, si procede per la eventuale monetizzazione o per la determinazione della cauzione.

Esempio n° 4

Trasformazione di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità

Si riprenda l'esempio n° 2.

Rapporto di compensazione: 1:1

Il PIF prevede, per l'area omogenea in cui ricade il bosco da trasformare, uno sconto del 60% del costo di trasformazione.

Pertanto i costi di compensazione saranno moltiplicati per 0,4:

Costo di compensazione originario: 12.257,00 €.

Costo di compensazione da applicare nell'esempio: 4.902,80 € (12.257,00 € x 0,4).

Mutatis mutandis, si procede per la eventuale monetizzazione o per la determinazione della cauzione.

Esempio n° 5

Trasformazione temporanea di un bosco in zona con elevato coefficiente di boscosità al fine di realizzazione di un acquedotto.

Si riprenda l'esempio n° 2 (superficie interessata dai movimenti di terra: 5.000 m²).

Si ipotizzi che i lavori si concludano in 75 giorni, assimilati a 3 mesi.

Se la trasformazione fosse definitiva, il costo di compensazione sarebbe calcolato in 12.257,00 €.

Essendo temporanea, il costo è pari a: 27,58 € (12.257,00 € x 0,75% x 3 mesi)

Nulla è dovuto, essendo il costo di compensazione inferiore a 150,00 €

Appendice n° 4 – monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate

L'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione deve fornire i seguenti dati, anche su supporto informatico predisposto dalla Regione:

- estremi (numero e data di rilascio) dell'autorizzazione alla trasformazione;
- destinatario dell'autorizzazione;
- comune in cui ricade il bosco trasformato e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a trasformazione;
- presenza di particolari vincoli;
- presenza di PIF vigente;
- motivazioni che hanno indotto all'applicazione di oneri di compensazioni ridotti;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del bosco trasformato;
- nuova destinazione d'uso del bosco trasformato;
- esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente o monetizzazione;
- costi di compensazioni applicati
- data di accertamento dell'entrata finanziaria (in caso di monetizzazione)
- natura degli interventi compensativi prescritti (in caso di esecuzione diretta)
- generalità del professionista che ha firmato il progetto di compensazione proposta;
- altri dati ritenuti utili dalla Regione e comunicati agli Enti entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Appendice n° 5 – monitoraggio degli interventi compensativi realizzati

L'Ente che ha effettuato l'accertamento tecnico degli interventi compensativi deve fornire i seguenti dati, anche su supporto informatico predisposto dalla Regione:

- data di accertamento tecnico;
- estremi dell'autorizzazione alla trasformazione che ha disposto gli interventi compensativi (in caso di esecuzione diretta) o grazie alla quale sono stati introitate le risorse finanziarie (in caso di monetizzazione);
- tipo di intervento compensativo realizzato;
- proprietà del terreno in cui sono stati realizzati gli interventi compensativi;
- esecutore degli interventi di compensazione;
- comune in cui sono stati eseguiti gli interventi compensativi e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a interventi compensativi;
- presenza di particolari vincoli;
- presenza di PIF vigente;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del rimboschimento o del bosco oggetto di interventi compensativi;
- costi sostenuti dall'esecutore e, in caso di monetizzazione, economie accertate.
- generalità del professionista che ha accertato gli interventi compensativi;
- altri dati ritenuti utili dalla Regione e comunicati agli Enti entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.